

DELIBERAZIONE 20 GIUGNO 2013
267/2013/R/COM

ABROGAZIONE DELL'INDENNIZZO AUTOMATICO PER VIOLAZIONE DELLO STANDARD SPECIFICO DI TEMPESTIVITÀ DI TRASMISSIONE, DA PARTE DEI VENDITORI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS AI DISTRIBUTORI, DELLE RICHIESTE DI PRESTAZIONI DI QUALITÀ COMMERCIALE DEI CLIENTI FINALI

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 20 giugno 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 19 dicembre 2007, n. 333/07, che ha approvato il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIQE);
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08, che ha approvato la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: RQDG);
- la deliberazione dell'Autorità 18 novembre 2008, ARG/com 164/08, che ha approvato il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIQV);
- la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2010, ARG/com 147/10, che ha approvato, tra l'altro, modifiche al TIQE, alla RQDG ed al TIQV, con riferimento agli obblighi di tempestività di trasmissione, da parte dei venditori ai distributori, delle richieste di prestazioni da parte dei clienti finali (di seguito: deliberazione ARG/com 147/10);

- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 198/11, che ha approvato il Testo integrato della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015 (di seguito: deliberazione ARG/elt 198/11);
- la deliberazione dell’Autorità 23 giugno 2011, ARG/com 82/11, che ha differito i termini previsti per l’entrata in vigore dello standard specifico di tempestività di trasmissione da parte dei venditori di energia elettrica e gas ai distributori delle richieste di prestazioni di qualità commerciale dei clienti finali (di seguito: deliberazione ARG/com 82/11);
- la deliberazione dell’Autorità 25 ottobre 2012, 436/2012/R/gas;
- l’ordinanza Tar per la Lombardia, sez. III, 21 maggio 2013 n. 1342.

CONSIDERATO CHE:

- l’Autorità, con deliberazione ARG/com 147/10, ha approvato modifiche al TIQE, alla RQDG ed al TIQV, che introducono uno standard specifico di tempestività di trasmissione, da parte dei venditori ai distributori, delle richieste di prestazioni di qualità commerciale dei clienti finali e, in particolare, un indennizzo automatico per mancato rispetto, per responsabilità dei venditori, dello standard specifico suddetto;
- con la richiamata deliberazione, l’Autorità ha, inoltre, previsto l’obbligo di registrazione delle modalità di trasmissione delle richieste dei clienti finali nelle more dell’entrata in vigore dello standard specifico di tempestività e del relativo indennizzo automatico;
- con deliberazione ARG/com 82/11, l’Autorità ha disposto il differimento dell’introduzione dello standard specifico di tempestività di trasmissione, da parte dei venditori di energia ai distributori, delle richieste di prestazioni dei clienti finali e del relativo indennizzo automatico, prevedendo che tale introduzione dovesse avvenire a valle di una adeguata consultazione con tutti i soggetti interessati;
- coerentemente con quanto sopra, con comunicato pubblicato in data 5 luglio 2012, reperibile sul portale istituzionale dell’Autorità, in risposta ad alcune richieste di chiarimento pervenute all’Autorità, è stato chiarito che *"Le suddette previsioni della deliberazione ARG/com 147/10 entreranno in vigore solo successivamente alla conclusione del procedimento - di cui al punto 4 della deliberazione ARG/com 82/11 - per la formazione di provvedimenti a disciplina dell'introduzione dello standard specifico di tempestività di trasmissione da parte dei venditori di energia elettrica e di gas al distributore delle richieste di prestazioni di qualità commerciale da parte dei clienti finali. Si ricorda pertanto che sono attualmente in vigore le previsioni di cui all'articolo 81, comma 7, del TIQE (deliberazione ARG/elt 198/11) e all'articolo 33, comma 4 della RQDG (deliberazione ARG/gas 120/08)."*;
- con la deliberazione ARG/com 82/11, l’Autorità ha, inoltre, previsto il mantenimento dei relativi obblighi di registrazione delle modalità di trasmissione delle richieste dei clienti finali ed ha, in particolare, introdotto all’articolo 37 del TIQV, il comma 37.4.

RITENUTO CHE:

- al fine di conferire un quadro certo e definito alla disciplina regolatoria in parola, sia opportuno abrogare alcune previsioni della deliberazione ARG/com 147/10 e, in particolare:
 - i. il punto 1, lettera i.;
 - ii. il punto 4;
 - iii. il punto 5, lettera a.;
- il venire meno delle suddette previsioni non priva ad ogni modo i clienti finali interessati delle già esistenti previsioni in materia di tempistica di trasmissione dal venditore al distributore delle richieste di prestazioni di qualità commerciale di cui alla Parte II, del Testo integrato della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, approvato con deliberazione ARG/elt 198/11 e alla Sezione III, della RQDG, rimanendo comunque efficaci:
 - i. l'articolo 33, comma 4, della RQDG, in accordo al quale, fatto salvo quanto disposto dall'Articolo 40, comma 40.3, il venditore, nel caso in cui debba inviare la richiesta di prestazione ricevuta dal cliente finale ad un distributore, invia tale richiesta entro due giorni lavorativi dalla data di ricevimento;
 - ii. l'articolo 81, comma 7, del Testo integrato della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, approvato con deliberazione ARG/elt 198/11, in accordo al quale, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 90, comma 90.2, il venditore, nel caso in cui debba inviare la richiesta di prestazione ricevuta dal cliente finale ad un distributore, invia tale richiesta entro due giorni lavorativi dalla data di ricevimento;
- è comunque fatta salva la facoltà, per l'Autorità, di pubblicare, anche per il futuro, uno o più documenti di consultazione per la formazione di provvedimenti in materia di standard specifico di tempestività di trasmissione, da parte dei venditori di energia elettrica e di gas al distributore, delle richieste di prestazioni di qualità commerciale dei clienti finali, al fine di introdurre indennizzi automatici a riguardo e di integrare tali specifiche previsioni nell'ambito della disciplina dei flussi di comunicazione tra operatori;
- sia, comunque, opportuno confermare gli obblighi di registrazione delle modalità di trasmissione, da parte dei venditori di energia ai distributori, delle richieste di prestazioni dei clienti finali, secondo quanto previsto dall'articolo 37, comma 37.4, del TIQV

DELIBERA

1. di abrogare le seguenti disposizioni della deliberazione ARG/com 147/10:
 - a. punto 1, lettera i.;
 - b. punto 4;
 - c. punto 5, lettere a.;

2. di pubblicare il presente provvedimento e il testo della TIQV, come risultante dalle modifiche apportate, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

20 giugno 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni